



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

RELAZIONE SULL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO E IL GOVERNO LA REPUBBLICA POPOLARE CINESE SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE, FIRMATO A PECHINO IL 9 LUGLIO 2012

Eccellentissimi Capitani Reggenti,
Signore e Signori Consiglieri,

l'accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica Popolare Cinese, che ho il piacere di sottoporre alla ratifica del Consiglio Grande e Generale, è stato approvato con delibera n. 11 del 26 giugno 2012, che ne ha autorizzato la firma, avvenuta a Pechino il 9 luglio 2012. La competente Commissione consiliare ne ha preso atto nella seduta del 20 febbraio 2013.

L'assiduo e determinato impegno del Governo sammarinese, anche nell'ambito del Global Forum dell'OCSE sulla trasparenza e lo scambio di informazioni, ha portato alla firma di un ulteriore accordo nella specifica materia raggiungendo il significativo numero di 26 intese sottoscritte e 1 parafata dalla Repubblica dall'aprile 2009 a tutt'oggi, nonché 15 Convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte, incluse quelle adeguate agli standard OCSE tramite Protocolli, e 6 parafate.

Tale accordo non si discosta da quelli già conclusi con altri Paesi nel pieno rispetto dei principi sanciti nel modello OCSE e può essere così brevemente illustrato.

L'articolo 1 definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione e prevede l'assistenza reciproca attraverso lo scambio di informazioni verosimilmente pertinenti per le amministrazioni delle Parti Contraenti, al fine di esigere le imposte contemplate dall'Accordo. Tali informazioni comprendono le informazioni verosimilmente rilevanti per l'accertamento e la riscossione di tali imposte, il recupero dei debiti d'imposta ovvero le indagini o le azioni penali in materia fiscale.

Ai sensi dell'articolo 2 che definisce il concetto di giurisdizione, una Parte non è tenuta a fornire informazioni che non siano detenute dalla proprie autorità né in possesso o sotto il controllo di persone che si trovino nella sua giurisdizione territoriale.

L'articolo 3 indica le imposte contemplate dall'accordo, sia le imposte vigenti nei due paesi sia le imposte identiche o sostanzialmente simili applicate successivamente alla data della firma dell'accordo in aggiunta o in luogo di imposte esistenti. Tale Articolo prevede altresì che il numero delle imposte previste dall'Articolo possa essere incrementato o ridotto tramite



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

reciproco accordo fra le Parti Contraenti e nella forma concordata dalle stesse, nonché che queste si notificano le modifiche rilevanti apportate al proprio regime fiscale e alle relative procedure per la raccolta di informazioni.

L'articolo 4 elenca le definizioni ed i termini usati nel testo.

I successivi articoli 5, 6 e 7 descrivono analiticamente le condizioni, le modalità ed i limiti in cui può essere presentata o rifiutata una richiesta di informazioni o in cui può essere condotto un accertamento fiscale nell'altra Parte Contraente. In particolare, l'articolo 5 sottolinea l'impegno dei Paesi contraenti ad assicurare che le proprie autorità competenti abbiano il potere di ottenere o fornire informazioni su richiesta detenute da vari enti, fra cui banche e istituti finanziari, e informazioni riguardanti i beneficiari effettivi di società di capitali e di persone, di trust, di fondazioni e di altre entità, al fine di assicurare un effettivo scambio di informazioni.

L'articolo 8 disciplina la riservatezza delle informazioni ottenute e dispone che tutte le informazioni fornite e ricevute dalle competenti autorità delle Parti Contraenti siano trattate come riservate alla stregua delle informazioni ottenute ai sensi della legislazione interna o secondo le condizioni di riservatezza applicabili nella giurisdizione della Parte Contraente che fornisce tali informazioni se quest'ultime sono più restrittive. L'Articolo 8 stabilisce altresì che le informazioni siano comunicate soltanto alle persone o autorità (ivi compresi i tribunali e le autorità amministrative) nella giurisdizione delle Parti Contraenti incaricate ufficialmente di perseguire gli scopi fissati all'Articolo 1 e che siano usate solo per tali scopi, incluse le decisioni relative ai ricorsi. Tale Articolo dispone infine che le informazioni non siano rivelate ad altra persona, entità o autorità o altri Paesi senza l'esplicito consenso dell'autorità competente della Parte richiesta.

L'Articolo 9 prevede che i diritti e le misure di salvaguardia garantiti alle persone dalle leggi o dalla pratica amministrativa della Parte Contraente richiesta restano applicabili nella misura in cui non impediscano o ritardino lo scambio di informazioni.

All'articolo 10 viene stabilito che, salvo diverso accordo fra le Parti Contraenti, i costi ordinari sostenuti per la fornitura di assistenza siano sostenuti dalla Parte richiesta e che, invece, i costi straordinari siano a carico del Paese richiedente. Ai sensi di questo Articolo, inoltre, le autorità competenti delle Parti Contraenti si consulteranno periodicamente riguardo ai costi e, in particolar modo, l'autorità competente della Parte richiesta si dovrà consultare preventivamente con la competente autorità della Parte richiedente se si prevede che i costi per la fornitura di informazioni relative ad una specifica richiesta saranno ingenti.



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

L'articolo 11 sancisce che le richieste di assistenza e le risposte alle stesse siano formulate in lingua inglese, mentre all'articolo 12 vengono previste le norme per l'applicazione di una procedura di componimento amichevole nel caso si debbano chiarire dubbi o risolvere controversie che potrebbero sorgere tra le due Parti.

L'entrata in vigore, la durata e le modalità di denuncia completano l'accordo.

In considerazione di quanto in precedenza espresso, ho l'onore di chiedere al Consiglio Grande e Generale di voler ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica Popolare Cinese sullo scambio di informazioni in materia fiscale, tenuto altresì conto che da parte della Repubblica Popolare cinese le procedure interne per l'entrata in vigore del citato accordo sono state già completate.